



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 140 del 01/09/2010

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 2010, n. 1835

Contenzioso APULIA SALUS srl - REGIONE PUGLIA. Formalizzazione incarico Avvocatura regionale per recupero somma riveniente da sentenza n. 364/06 Consiglio di Stato.

L'Assessore alle Politiche della Salute, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio n°3, confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Servizio P.A.O.S., riferisce quanto segue:
Il Procuratore Regionale della Corte dei Conti, con nota n. prot. V.n. 679/08/LRS del 5/5/2010, ha invitato l'Avvocatura regionale e questo Servizio a relazionare in merito alla mancata ripetizione della somma di euro 3.574.577,87 in danno della liquidatela della società Apulia Salus di Bari, riveniente da un contenzioso per cui sia il TAR Puglia che il Consiglio di Stato si sono pronunciate con le rispettive sentenze n. 2085/2004 del 5/5/2004 e n. 364/06 del 28/10/2005, depositata quest'ultima il 31 gennaio 2006.

Da un'attenta lettura della sentenza n. 364/06, estrapolata dal sito del Consiglio di Stato, è apparso evidente che per il ricorso in appello al contenzioso de quo, la Regione Puglia è stata rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Volpe contro l'Apulia Salus e per la riforma della sentenza del TAR surrichiamata.

Non avendo contezza delle due decisioni che non risultano agli atti del Servizio, è stato chiesto all'Avvocatura e allo Studio Legale, con nota n. prot.AOO 151 - 5985 del 18/5/2010, di far conoscere, con l'urgenza che il caso richiede, tutte le informazioni e modalità necessarie per il conseguente recupero della somma sopra indicata, non tralasciando di chiarire se, nella procedura, si sono verificati eventuali ritardi di comunicazione.

L'Avvocatura ha riscontrato con nota n.prot. 11/L/12615 del 22/6/2010, allegando un fascicolo 13/95/CO contenente copia di decreti ingiuntivi dai quali, secondo lo stesso Servizio, è originato il contenzioso culminato nella sentenza del Consiglio di Stato indicata dal Procuratore, senza far menzione, invece, dell'invio delle due decisioni del TAR Puglia di Bari, emanata a maggio del 2004, e del C.d.S. del 28 ottobre 2005 che riguardavano la ripetizione della somma di Euro 3.574.577,87 in danno della liquidatela della società Apulia Salus.

Con successiva nota n. prot. AOO 151 - 8219 dell'8/7/2010 si è reiterato, pertanto, il contenuto della nota suesposta con particolare riferimento alla richiesta di far conoscere le modalità necessarie per il recupero della somma in questione cui vanno, ovviamente, calcolati gli interessi maturati e, avendo sempre a principio il buon andamento, l'efficacia e l'efficienza della funzione amministrativa, questo Servizio, comunque, si è messo a disposizione per seguire tutta la procedura di recupero occorrente per la definizione della problematica in trattazione.

Al Servizio di Ragioneria, con la stessa nota, non ancora riscontrata, è stato chiesto se risultano emessi eventuali atti e/o procedure di recupero della somma richiamata nei confronti della società sopra generalizzata e non comunicati allo scrivente.

Il Prof. Luigi Volpe, con propria del 21/7/2010, indirizzata all'Avvocatura e per conoscenza a questo

Servizio, ha precisato “di aver trasmesso più volte gli atti e i documenti alla stessa Avvocatura su analoghe richieste e da ultimo con lettera in data 25/5 u.s.”.

In data 28 luglio 2010, con nota n. prot. 11/L/15157, l'Avvocatura ha fatto tenere le sentenze di cui faceva cenno la Corte dei Conti, invitando nuovamente a individuare il responsabile dell'Ufficio dell'epoca che avrebbe causato la mancata opposizione e la conseguente esecutività dei decreti opposti.

Atteso che alla richiesta di indicazione del nominativo del Responsabile dell'Ufficio cui attribuire eventuali, presunti comportamenti omissivi, che agli atti dell'ex Settore risulta ormai da molto tempo in quiescenza, sarà data risposta da parte di questo Assessorato, si ritiene che l'interesse della Regione, ora, sia di recuperare quanto prima l'importo individuato nei modi e nei termini più opportuni.

Peraltro, nella sentenza del Consiglio di Stato è evidenziato che “non è rilevante il fatto opposto dalla controparte del passaggio in giudicato dei decreti ingiuntivi, a suo tempo ottenuti nei riguardi dell'amministrazione regionale, perché conoscere di essi, e della fondatezza o meno della pretesa di restituzione avanzata dalla Regione, significa conoscere meglio il rapporto fra le due parti, che ha per oggetto le reciproche obbligazioni nell'esercizio di un pubblico servizio, ed è, di conseguenza, materia ormai esclusa dalla cognizione del giudice amministrativo”.

Trattandosi di un ricorso promosso dalla Regione per vedersi restituiti compensi indebiti per prestazioni rese dalla società suesposta nell'anno 1993, con nota n. prot. AOO 151 - 9222 del 29/7/2010, è stato chiesto all'Avv. Mario Spinelli di Bari se, in effetti, la materia del contendere sia coincidente ovvero abbia attinenza con l'incarico affidatogli dalla Giunta Regionale con delibere nn. 1216 e 1217 del 30/9/2002 per azioni di recupero nei confronti dell'Apulia Salus e della Duo Salus con quanto richiesto dalla procura della Corte dei Conti.

Per quanto sopra argomentato, pertanto, si propone alla Giunta Regionale di incaricare formalmente l'Avvocatura regionale al recupero della somma individuata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 364/06 di euro 3.574.577,87, oltre interessi per legge, di compensi indebiti per prestazioni rese nell'anno 1993 dalla Società Apulia Salus confluita nella srl La Nuova Sanità di Bari (iscritta alla CCiAA di Bari prot. n. 9800019976/CBA0541 con il n. 44240/1998 del Reg. delle Imprese - C.F. n. 05146300727), autorizzata, con DGR n. 2492 del 29 giugno 1998 e successivo DPGR n. 1117 del 22 luglio 1998, all'esercizio delle tipologie e prestazioni sanitarie presso le case di cura “La Madonnina” e “Villa dei Gerani” in Bari in regime di accreditamento provvisorio, tutt'ora vigente.

COPERTURA FINANZIARIA - l.r. n. 28/2001

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Dirigente dell'Ufficio

Vito Parisi

Il presente schema di provvedimento rientra nella competenza della Giunta Regionale a norma dell'art.4, comma 4 lettera a) della L.R. 7/97 -

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente schema di provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Servizio Programmazione e Assistenza Ospedaliera Specialistica;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di approvare la relazione dell'Assessore proponente così come in narrativa indicata che qui si intende integralmente trascritta e, conseguentemente;
- di incaricare formalmente l'Avvocatura regionale al recupero della somma individuata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 364/06 di euro 3.574.577,87, oltre interessi per legge, di compensi indebiti per prestazioni rese nell'anno 1993 dalla Società Apulia Salus confluita nella srl La Nuova Sanità di Bari (iscritta alla CCiAA di Bari prot. n. 9800019976/CBA0541 con il n. 44240/1998 del Reg. delle Imprese - C.F. n. 05146300727), autorizzata, con DGR n. 2492 del 29 giugno 1998 e successivo DPGR n. 1117 del 22 luglio 1998, all'esercizio delle tipologie e prestazioni sanitarie presso le case di cura "La Madonnina" e "Villa dei Gerani" in Bari in regime di accreditamento provvisorio, tutt'ora vigente;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta

Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola
